



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere (relatore)
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 10 settembre 2026

Comune di Portomaggiore (FE)

Rendiconto 2024 e Preventivo 2025-27

Visti gli art. 81, 97, 100, 117 e 119 della Cost.;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e seguenti;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-*bis*, c. 3, del TUEL, così come introdotto dalla lett. e), del c. 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n. 7/SEZAUT/2025/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2025-2027;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/2025/INPR;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo del 4 aprile 2025 (prot. n. 1397 per i rendiconti) e del 5 maggio 2025 (prot. n. 1845 per i bilanci di previsione);

Vista la deliberazione n. 159/2025/INPR del 18 dicembre 2025 con la quale la Sezione ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 160/2025/INPR del 18 dicembre 2025, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare ai controlli ai sensi dell'art. 1 c. 166 e ss. della L. n. 266/2005;

Esaminate, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2024 e sul bilancio preventivo 2025-27 redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Portomaggiore (FE);

Vista la nota prot. n. 4780 in data 8 luglio 2026 con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

Viste le deduzioni fatte pervenire con nota ricevuta a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione e del Dirigente del Settore Finanze;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo mediante la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Consigliere Tiziano Tessaro.

RITENUTO IN FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2026, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2025/27 e al rendiconto per l'esercizio 2024 del Comune di Portomaggiore ed in particolare: le relazioni dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione per gli esercizi 2025/27 e sul rendiconto per l'esercizio 2024, inviate a questa Sezione regionale di controllo ai

sensi dell'art. 1 c. 166, l. 266/2005, redatte in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2025/INPR e n. 8/SEZAUT/2025/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari"); le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla proposta di bilancio di previsione 2025-27 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024; gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili; l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Portomaggiore.

2. Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile e finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle relative al rendiconto 2024.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2024
Equilibrio di parte corrente (O1)	€ 695.238,42
Equilibrio di parte capitale (Z1)	€ 45.993,44
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 741.231,86

La costruzione degli equilibri nel 2024 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e il Comune di Portomaggiore ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, c. 821, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Fondo cassa al 31 dicembre 2024	€ 4.641.705,99	€ 4.318.661,10
Residui attivi	€ 10.344.242,11	€ 9.063.784,51

Residui passivi	€ 2.584.891,65	€ 2.901.290,32
FPV per spese correnti	€ 338.198,64	€ 253.319,66
FPV per spese in conto capitale	€ 4.434.292,68	€ 2.314.855,06
Risultato di amministrazione	€ 7.628.565,13	€ 7.912.980,57
Totale accantonamenti	€ 8.456.064,14	€ 8.108.188,60
di cui: FCDE	€ 3.203.965,65	€ 2.872.470,65
Totale parte vincolata	€ 335.261,33	€ 308.379,36
Totale parte destinata agli investimenti	€ 32.187,37	€ 33.822,92
Totale parte libera	€ - 1.194.947,71	€ - 537.410,31
di cui: disavanzo da riaccertamento straordinario ex art. 1 c. 848 L. n. 205/2017 (quota annuale da recuperare € 119.958,91)	€ - 1.194.947,71	€ - 537.410,31

A rendiconto 2024 il Comune di Portomaggiore ha recuperato una quota di disavanzo di amministrazione superiore a quella prevista, seguendo un positivo trend di rientro del disavanzo di amministrazione.

L'Organo di revisione, nel questionario sul rendiconto 2024, ha dichiarato di aver verificato la regolarità della metodologia di calcolo del FCDE.

Il Comune ha accantonato come fondo di anticipazione di liquidità (FAL) € 4.488.282,96 a rendiconto 2024 e ha provveduto ad accantonare le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL in un'apposita voce denominata "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità".

L'Ente ha previsto un accantonamento a Fondo contenzioso pari a € 108.920,85 e l'Organo di revisione, nel questionario trasmesso alla Corte dei conti, ha affermato che le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, aggiornato al 31 dicembre 2024, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

L'Ente ha inoltre previsto un accantonamento per l'indennità di fine mandato del Sindaco pari a € 14.772,33 e per rinnovi contrattuali pari a € 149.176,98, che l'Organo di revisione ha dichiarato congrui nel questionario sul rendiconto 2024.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

	Accertamenti (a)	Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali+riaccertati)	€ 3.359.935,92	€ 1.253.245,05	37,30%
Tit.1 competenza	€ 6.668.597,81	€ 5.605.884,39	84,06%
Tit.3 residui (iniziali+riaccertati)	€ 1.864.010,77	€ 1.040.155,47	55,80%
Tit.3 competenza	€ 2.034.875,73	€ 1.124.149,39	55,24%

Dai dati rappresentati in tabella, l'Ente mostra maggiori difficoltà di riscossione a residuo delle entrate tributarie.

In sede di controlli sul rendiconto 2023 e in merito ai rilievi istruttori circa la capacità di riscossione, il Comune aveva fornito una tabella con lo stato della riscossione nell'esercizio 2024 relativamente ai titoli 1 e 3, sia in conto residui che in conto competenza e aveva sostenuto un miglioramento della riscossione in considerazione del fatto che già dall'anno 2024 aveva implementato la propria azione di solleciti attraverso sms, mail e raccomandate, finalizzati ad incrementare la percentuale di riscossione. L'Ente aveva inoltre riferito che, con il medesimo scopo di aumentare la propensione al pagamento da parte degli utenti dei servizi, aveva provveduto all'invio costante e puntuale di avvisi di pagamento, accompagnato da elaborazioni e controlli e da verifiche e bonifiche sulle posizioni degli utenti stessi.

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dal parere dell'Organo di revisione sul rendiconto 2024, risultano accertamenti per "recupero evasione" per IMU pari a € 429.000,77 con riscossioni per € 75.307,66 e con accantonamento a FCDE a rendiconto per € 1.955.842,56 e a competenza per € 322.391,27.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2024
Fondo cassa finale	€ 4.318.661,10
Cassa vincolata	€ 1.875.425,23
Tempestività dei pagamenti	-15,42 giorni

Nell'esercizio 2024 il Comune di Portomaggiore non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e non ha destinato entrate vincolate a spese correnti, ai sensi dell'art. 195 c. 2 TUEL nel corso del 2024.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Debito complessivo a fine anno	€ 11.348.823,35	€ 10.852.158,95

L'Ente, nell'esercizio 2024, non ha contratto nuovo debito; non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui e la percentuale di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti ammonta a 4,18%.

Nel parere sul rendiconto 2024 l'Organo di revisione ha dichiarato che il Comune non ha in essere garanzie — quali fideiussioni o lettere di patronage — o altre operazioni di finanziamento a favore di propri organismi partecipati o soggetti diversi dagli organismi partecipati, precisando che è scaduta il 26 luglio 2024 la fideiussione ex art. 207, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000 a favore di Emilbanca Società Cooperativa Bologna, nell'interesse dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio "Portuense".

L'Ente, inoltre, non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

2.1. Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2024 risulta, inoltre, quanto segue:

- il rendiconto 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 14 aprile 2025;
- l'Organo di revisione non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente;
- sussiste coerenza nell'ammontare del fondo pluriennale vincolato (FPV) iscritto nel rendiconto 2024;

- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli artt. 203, 204 e 207 del TUEL;
- a rendiconto 2024 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, eccetto l'Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%";
- nel corso dell'esercizio 2024 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
- nell'esercizio 2024 è stato rispettato il vincolo di spesa per il personale dettato dai cc. 557 e 562 della L. n. 296/2006;
- l'Ente ha provveduto ad adottare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118/2011, in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali; a tenere la contabilità economico-patrimoniale nel rispetto di quanto previsto dal Principio contabile 4/3, D.Lgs. n. 118/2011; a determinare le voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale e ad adottare la matrice di correlazione, pubblicata sul sito Arconet, quale strumento di riferimento non obbligatorio per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale;
- nel questionario, l'Organo di revisione ha dichiarato che l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011 ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate e l'informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, e non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

3. Il bilancio di previsione per il triennio 2025-27 del Comune di Portomaggiore è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 20 dicembre 2024 e l'Organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del TUEL, ha espresso parere favorevole.

4. Si rammenta, infine, che il Comune di Portomaggiore era stato destinatario di specifica pronuncia inerente al rendiconto 2023 e al bilancio di previsione 2024-26 (deliberazione n. 85/2025/PRSE), con cui la Sezione aveva rilevato profili di criticità in merito al disavanzo di amministrazione e al relativo ripiano; alla scarsa capacità di

riscossione delle entrate tributarie in conto residui e al fondo pluriennale vincolato di spesa imputato a un solo esercizio.

5. Ciò premesso, in esito agli elementi di potenziale criticità, anche in chiave dinamica, il magistrato istruttore ha avviato una apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 4780 dell'8 luglio 2026, di fornire chiarimenti in merito al significativo recupero della quota di disavanzo di amministrazione registrato a rendiconto 2024, notevolmente superiore alla quota prevista dal piano di rientro e in relazione alla completa copertura del disavanzo di amministrazione nel rendiconto 2025.

5.1. In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. C.d.c. n. 5314 del 4 agosto 2026, ha fornito i seguenti chiarimenti.

5.1.1. In merito al disavanzo d'amministrazione, l'Ente ha riferito che il disavanzo, integralmente riconducibile al riaccertamento straordinario dei residui, è stato interamente recuperato attraverso un percorso di risanamento pluriennale, con risultati costantemente superiori agli obiettivi annuali di ripiano fissati dal piano di rientro, senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria e con una situazione di cassa ed economico-patrimoniale ritenuta solida. L'Ente ha illustrato che il miglioramento è attribuito principalmente ai risultati della gestione di competenza e all'utilizzo prudentiale delle risorse disponibili, e ha dichiarato di proseguire con azioni di controllo e consolidamento degli equilibri finanziari raggiunti, precisando di avere già intrapreso, a tal fine, una pluralità di misure di carattere strutturale: la rimodulazione dei contratti di servizio in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie disponibili, il potenziamento dell'azione di riscossione e il contrasto dell'evasione tributaria, la razionalizzazione della spesa corrente, il rispetto dei tempi di pagamento al fine di non dover alimentare il fondo di garanzia debiti commerciali, il monitoraggio dei rapporti finanziari con l'Unione Valli e Delizie e con le società partecipate, nonché la scelta prudentiale di non applicare i proventi da oneri di urbanizzazione al finanziamento della parte corrente del bilancio, pur trattandosi di destinazione consentita dalla normativa vigente.

6. Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Portomaggiore all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Cost., la L. 5 giugno 2003, n. 131, concernente *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* ha introdotto forme di controllo cd. *"collaborativo"* nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.). La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti, affinché tale adempimento dia conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, u.c., della Cost., nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione. Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (*ex multis*, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale — come noto — assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"* esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97 c. 1 Cost.).

1.1. L'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 2012, ha introdotto nel D.Lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis — intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"* —, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119,

c. 6, della Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti; ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, c. 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, affinché la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio; in caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, c. da 166 a 172, della L. n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. n. 174/2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio; tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.), assumendo ancora maggiore rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, c. 1, della L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili ai termini di cui al c. 3 dell'art. 148-*bis* TUEL, la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'ente — in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza — affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione; in tale contesto si inserisce la riforma

operata dal D.Lgs. n. 118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati: dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende infatti la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.

1.2. Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *"le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità"* (del. n. 12/SEZAUT/2019/INPR del 28 maggio 2019), sebbene l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile. Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. n. 179/2007); ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, del. 8 gennaio 2020, n. 4). Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di *"collegar[ne] gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente"* (del. n. 3/SEZAUT/2019/INPR del 4 febbraio 2019). La verifica degli equilibri in chiave dinamica non può pertanto prescindere dalla considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi, quale momento di scrutinio del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio (Corte cost., sent. n. 18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti; è utile sottolineare come il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponda ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nella quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al

consumo delle risorse impiegate. La cennata connotazione dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013) che assume il controllo finanziario sugli enti locali, proprio perché preventivo (Corte cost., sent. n. 60/2013) rispetto ai più gravi eventi perturbanti (Corte cost., sent. n. 70/2012) dell'equilibrio di bilancio, ne delinea il carattere fondamentalmente concomitante, poiché volto a segnalare tempestivamente le eventuali criticità con gli esiti cogenti (Corte cost., sent. n. 40/2014) contemplati dall'art. 148-*bis* del TUEL e ad intercettare i sottostanti fatti gestionali (Corte cost., sent. n. 184/2022) suscettibili di riverberare in termini pregiudizievoli i loro effetti sul bilancio in corso, pur partendo dall'analisi dei documenti contabili afferenti a esercizi precedenti. Un'analisi fondata su tale visione dinamica non può in ogni caso prescindere da una positiva valutazione sulla veridicità e sull'attendibilità dei dati contabili indicati nei documenti dell'ente, poiché *"la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nel bilancio per realizzare nuove e maggiori spese"* (Corte cost., sent. n. 197/2019), occorre che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della quantificazione delle espressioni numeriche (Corte cost., sent. n. 227/2019), a garanzia del raggiungimento di un equilibrio stabile e duraturo.

1.3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato, anche per gli esercizi in esame, il controllo ha privilegiato l'analisi dei saldi principali dei documenti contabili delineati dalla lettura dell'art. 148-*bis* del TUEL — ossia, l'equilibrio di bilancio, l'indebitamento e il vincolo di finanza pubblica — in linea con l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui la legge di approvazione del rendiconto deve contenere tre elementi fondamentali: il risultato di amministrazione, il risultato della gestione annuale e lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri (sent. n. 49 del 2018), così che l'oggetto specifico del controllo è il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento, *"in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica"* (Corte cost., sent. n. 184/2022).

1.3.1. Ai fini del primo parametro preso in considerazione dalla norma dell'art. 148-*bis* del TUEL, la Sezione evidenzia che *"il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent.

n. 274/2017, punto 4 del *diritto*). Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del TUEL quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita; la disciplina dell'istituto trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del TUEL, che al c. 1 dispone la distinzione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, precisando altresì le condizioni costitutive di ciascuna componente e le conseguenze del caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprenderle. Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente, dal momento che ne rappresenta il coefficiente necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 18/2019); esso trova un concreto momento di declinazione nell'art. 162 del TUEL, che richiede il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

1.3.2. È per questa ragione che il Legislatore, oltre a delineare nei termini sopra illustrati il principio dell'equilibrio di bilancio, ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse così acquisite, e l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento. Rispetto al primo profilo, l'art. 119, c. 6, della Cost. stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento, rafforzando il divieto già sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, c. 16, della L. 24 dicembre 2003, n. 350; sotto il secondo profilo, l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni suscettibili di vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente. Le dimensioni fondamentali della gestione, correlate al rispetto degli equilibri di bilancio e alla sostenibilità dell'indebitamento, sono pertanto tra loro strettamente connesse, cosicché il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente, proprio perché su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, in chiave necessariamente dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013).

1.3.3. Per ciò che concerne il vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 1, c. 821, della L. n. 145/2018, mette conto rilevare che la norma indicata prevede che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'All. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011,

n. 118. Il vincolo anzidetto deve essere tuttavia tenuto distinto dall'equilibrio di bilancio: come puntualizzato dalla Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n. 4/2019/RQ — la disciplina dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali non può essere sovrapposta con la normativa in tema di pareggio di bilancio o saldo di finanza pubblica, funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea; detto vincolo rileva peraltro ai fini di quanto stabilito dall'art. 148-*bis* del TUEL, la cui formulazione deve essere interpretata in coerenza con la ratio dell'istituto, che vede nel patto di stabilità — ora saldo di finanza pubblica — uno dei principali oggetti di verifica affidati alle Sezioni di controllo (Corte dei conti, SS.RR. in s.c., n. 3/2018/EL).

1.3.4. I parametri anzidetti delineano le peculiarità funzionali (Corte cost., sent. n. 40/2014) del controllo intestato alla Sezione regionale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento: così che la verifica della Corte dei conti andrà ad esaminare non solo le violazioni dirette del precetto, riguardato sotto gli aspetti della violazione dell'equilibrio, dell'indebitamento e del pareggio, ma anche i profili elusivi dei vincoli anzidetti che si rinvergono dall'esame dei fenomeni gestionali sottostanti (Corte cost., sent. n. 184/2022) — quali le fattispecie di incorretta allocazione dei rischi nel partenariato pubblico-privato, nel leasing, nel rilascio di garanzie o di artificioso raggiungimento del saldo di finanza pubblica —, nonché della corretta analisi delle fattispecie giuridiche sottostanti *"in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio"* (Corte cost., sent. n. 184/2022), il parametro normativo del controllo sui bilanci preventivi e successivi essendo costituito *"dalle regole e principi in materia di patto di stabilità, dal principio dell'equilibrio, dalle specifiche regole contabili dettate per dette finalità e, in generale, dal principio di legalità finanziaria"* (Corte cost., sent. n. 40/2014).

1.4. La Sezione Autonomie, con del. n. 10/2022/INPR, nell'approvare le linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni sul rendiconto 2021, ha evidenziato la necessità di verificare, da parte degli organi interni di revisione e delle Sezioni regionali, la sana gestione, focalizzando l'analisi sull'esigenza di ripristinare i parametri finanziari di carattere ordinario e sui principali aspetti strutturali a presidio dell'equilibrio di bilancio, al fine di neutralizzare ed evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinamento di componenti finanziarie positive "non ordinarie" annidate nei resti di amministrazione e del conseguente effetto di "mascheramento" di potenziali criticità strutturali di bilancio.

1.5. La L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio per l'anno 2023) ha introdotto una serie di disposizioni rilevanti per i Comuni in termini di nuove o riconfermate risorse a finanziamento di fondi dedicati e di agevolazioni gestionali previste in via eccezionale per l'anno 2023, nonché rilevanti disposizioni in materia di entrate proprie, tra cui l'introduzione di modalità automatiche di rottamazioni e stralci dei carichi affidati all'Agente della riscossione. In tema di entrate, i temi dell'evasione fiscale e dell'omissione di versamenti dovuti assumono per i Comuni — in relazione alle imposte (IMU e addizionale comunale all'IRPEF) il cui gettito ha importanti incidenze sugli equilibri finanziari essendo entrate ricorrenti utili a sostenere indistintamente la parte corrente della spesa — un rilievo diretto sugli equilibri finanziari: l'ottimizzazione della riscossione riverbera infatti positivamente non solo sugli equilibri correnti di competenza, attraverso una riduzione nel tempo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ma anche sugli equilibri di cassa, consentendo di disporre di maggiore liquidità per far fronte in modo tempestivo ai pagamenti dell'ente ed evitare l'irrigidimento della spesa connesso all'accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali. Rendere la riscossione più efficiente è peraltro un tema di valore pubblico poiché solo la piena effettività delle entrate rende possibile la realizzazione delle politiche pubbliche locali, sì che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte ribadito come adempiere agli obblighi tributari sia funzionale al finanziamento dei diritti, non perché si tratti di uno scambio fiscale, bensì in definitiva di un dovere di solidarietà. La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha più volte specificato che gli accantonamenti al FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un'ottica di lungo periodo, entro la quale l'ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività; in difetto di ciò lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa e segnando in modo irrimediabile le sorti dell'ente. L'Organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l'organo consiliare di cui al c. 1, lett. a) dell'art. 239 del TUEL, è chiamato ad un'attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell'esame del trend del FCDE, ma anche nella valutazione di altri indicatori quali l'indicatore di velocità di riscossione, il tasso di formazione dei residui attivi, il tasso di smaltimento dei residui attivi e tutti gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate di cui all'art. 18-*bis* del D.Lgs. n. 118/2011; allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l'Organo di revisione è

tenuto a suggerire all'ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza. Al fine di valutare il livello di salute finanziaria degli enti locali, si rileva che la Sezione autonomie, con del. n. 14/2021, ha elaborato un indice sintetico di salute finanziaria attraverso l'analisi comparata di dieci indicatori di bilancio che fanno riferimento alla consistenza e alla qualità del risultato d'amministrazione, alla consistenza dei crediti su entrate proprie correnti sorti da più di 12 mesi, all'equilibrio strutturale di parte corrente, alla rigidità della spesa causata dal personale, alla saturazione dei limiti di indebitamento, al tempo di estinzione teorica dell'indebitamento, all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e al relativo mancato rimborso e ai residui passivi delle spese correnti.

1.6. L'anzidetta rilevazione della situazione finanziaria dell'esercizio oggetto della presente analisi potrebbe verosimilmente subire una intuibile variazione sul versante dinamico, dovuta a una serie di fattori esogeni di carattere contingente. Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio impone all'Amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, bensì esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio (Corte cost., sent. n. 250/2013); cosicché, al di là degli interventi di carattere una tantum disciplinati dal Legislatore in soccorso degli enti locali, diviene doveroso da parte del Comune apprestare i necessari strumenti per garantire l'indispensabile flessibilità del bilancio; a presidiare il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio (*ex plurimis* Corte cost., sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), che "*consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche*" (Corte cost., sent. n. 250/2013), è pertanto funzionalmente astretta la doverosità dell'adozione di "*appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione*" (Corte cost., sent. n. 266/2013).

2. Per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2024 e al bilancio di previsione 2025-27 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 160/2025/INPR del 18 dicembre 2025) e precisamente:

- 1) enti locali con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;
- 2) enti locali con fondo di garanzia dei debiti commerciali valorizzato a rendiconto 2024;

3) enti locali con fondo anticipazione di tesoreria non restituito al 31 dicembre 2024;

4) enti locali con giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria superiore a 130 nell'anno 2024;

5) enti locali non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale, anche in connessione a segnalazioni qualificate ed esposti.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Portomaggiore, selezionato in base al criterio n. 1, si rilevano i seguenti profili di criticità.

3. Criticità relative alla composizione del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 186 del TUEL

3.1. Premessa sistematica: il risultato di amministrazione come saldo fondamentale soggetto a controllo

La Sezione ha proceduto all'esame analitico delle singole poste che compongono il risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 186 del TUEL, concentrando la propria attenzione su quelle che richiedono profili di necessario controllo in capo agli organi a ciò deputati dalla norma. La richiamata verifica si impone in termini di assoluta indefettibilità, atteso che una non corretta determinazione del risultato di amministrazione costituisce fonte di potenziale squilibrio strutturale, compromettendo non soltanto la possibilità di recupero di eventuali disavanzi, ma altresì l'obiettivo di una sana gestione duratura e stabile dell'Ente (Corte cost., sent. n. 18/2019). In questa prospettiva, la corretta costruzione del risultato di amministrazione non attiene a un mero adempimento contabile formale, bensì si configura come condizione strutturale di attendibilità del rendiconto e, per ciò stesso, di legittimità dell'azione amministrativa dell'ente locale, in quanto il rendiconto costituisce il documento contabile fondamentale attraverso il quale la collettività amministrata è posta in condizione di valutare la rispondenza della gestione finanziaria ai principi di equilibrio, efficienza ed efficacia sanciti dagli artt. 81 e 97 Cost.

3.2. Disavanzo di amministrazione: andamento del ripiano e sostenibilità del percorso di recupero

Giova premettere che l'art. 188 del TUEL disciplina il fenomeno del disavanzo di amministrazione secondo una duplice scansione precettiva, ricondotta dalla giurisprudenza contabile, rispettivamente, a una regola genetica e a una regola

funzionale: la prima impone l'immediata applicazione del disavanzo accertato al bilancio dell'esercizio in corso di gestione, contestualmente alla deliberazione di approvazione del rendiconto, pena l'equiparazione, quanto agli effetti, alla mancata approvazione del rendiconto medesimo; la seconda impone che il relativo riassorbimento, ancorché frazionato negli esercizi considerati dal bilancio di previsione, avvenga comunque non oltre la durata della consiliatura, secondo la puntuale scansione annuale definita dal piano di rientro (Corte cost., sent. n. 18/2019). Occorre nondimeno tenere distinto, quanto alle concrete modalità di ripiano, il disavanzo ordinario dal disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dei residui: quest'ultimo, disciplinato dall'art. 3, c. 15 e 16, del D.L. n. 174/2012, dal D.M. 2 aprile 2015 e, per la sua riedizione, dall'art. 1, c. 848, della L. n. 205/2017, beneficia di un piano di rientro esteso su un arco temporale ben più ampio di quello ordinariamente consentito dall'art. 188 del TUEL, senza che tale più favorevole modulazione dei tempi di recupero valga tuttavia ad attenuare la cogenza delle prescrizioni relative alla regolarità e alla congruità delle quote annualmente imputate al bilancio, il cui rispetto rimane presidio indefettibile dell'equilibrio nel tempo (Corte cost., sent. n. 279/2016); significativamente, il Legislatore ha altresì previsto, con l'art. 111, c. 4-*bis*, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che il disavanzo ripianato in un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio possa non essere applicato ai bilanci degli esercizi successivi, riconoscendo così rilievo giuridico proprio alle ipotesi di recupero anticipato rispetto alla programmazione originaria del piano di rientro.

Nel caso di specie, la Sezione rileva che il disavanzo del Comune di Portomaggiore, integralmente ricondotto al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dei residui disciplinato dall'art. 1, comma 848, della L. n. 205/2017, ha continuato a evidenziare una parte disponibile negativa pari a € - 537.410,31 al 31 dicembre 2024.

La Sezione rileva tuttavia che l'Ente ha proseguito nel percorso di recupero del disavanzo secondo un andamento non solo costantemente positivo, ma sistematicamente superiore alla programmazione. Dalla documentazione acquisita e dai chiarimenti forniti in sede istruttoria emerge, infatti, che il Comune ha conseguito, in ciascuno degli esercizi dal 2020 al 2025, un recupero di disavanzo eccedente la quota annuale di ripiano prevista dal piano di rientro, realizzando un progressivo e costante riassorbimento della componente negativa del risultato di amministrazione: nell'esercizio 2020 il recupero è stato pari a € 1.226.443,78, di cui € 898.541,74 quale extra-recupero; nell'esercizio 2021 a € 1.277.396,65, di cui € 772.938,23 quale extra-recupero; nell'esercizio 2022 a € 1.274.561,35, di cui € 1.112.708,25 quale

extra-recupero; nell'esercizio 2023 a € 480.174,09, di cui € 360.215,18 quale extra-recupero; nell'esercizio 2024 a € 657.537,40, di cui € 537.578,49 quale extra-recupero rispetto alla quota annuale prevista; nell'esercizio 2025, infine, il recupero è stato pari a € 759.554,14, di cui € 639.595,23 quale extra-recupero, con conseguimento della completa copertura del disavanzo di amministrazione e formazione di un avanzo disponibile pari a € 222.143,83. La descritta progressione, per la parte eccedente le quote annuali di ripiano programmate, trova la propria cornice di legittimazione nella disposizione dell'art. 111, c. 4-*bis*, del D.L. n. 18/2020, dianozi richiamata, che consente di non applicare ai bilanci degli esercizi successivi il disavanzo già ripianato in misura superiore a quella originariamente programmata.

Il miglioramento registrato trova fondamento nei risultati positivi conseguiti dalla gestione di competenza e nella capacità dell'Ente di mantenere gli equilibri di bilancio, pur in presenza di una gestione dei residui strutturalmente negativa. Il rendiconto 2024 presenta, infatti, come emerge dai chiarimenti istruttori forniti dal Comune, un saldo della gestione di competenza positivo pari ad € 741.231,86, a fronte di un saldo della gestione dei residui negativo per € 304.684,20; analogamente, il rendiconto 2025 evidenzia un saldo della gestione di competenza ulteriormente migliorato, pari ad € 1.441.080,60, a fronte di un saldo della gestione dei residui negativo per € 1.284.587,43, cosicché il risultato positivo della gestione corrente, in entrambi gli esercizi, risulta ampiamente idoneo ad assorbire le sopravvenienze passive registrate in conto residui e a consentire, senza compromettere gli equilibri finanziari dell'Ente, la prosecuzione del percorso di riassorbimento della quota negativa residua.

Assumono inoltre rilievo, ai fini della valutazione complessiva della sostenibilità del percorso di recupero, la costante disponibilità di cassa registrata negli esercizi considerati e il mancato ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La consistenza del fondo cassa complessivo, pari a € 4.318.198,51 nel 2022, a € 4.641.705,99 nel 2023, a € 4.318.661,10 nel 2024 e a € 4.760.056,99 nel 2025, si è infatti mantenuta stabilmente positiva e l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni nell'intero periodo considerato; la quota vincolata di detta disponibilità, pur elevata, ha peraltro registrato una progressiva riduzione, passando da € 2.187.548,71 nel 2022 a € 2.290.227,20 nel 2023, per poi flettere a € 1.875.425,23 nel 2024 e a € 1.404.069,48 nel 2025, andamento che, unitamente alla differenza positiva tra componenti positivi e negativi della gestione economico-patrimoniale — pari a € 330.293,68 nel 2024 e a € 933.678,29 nel 2025 — e a un patrimonio netto attestato a € 58.843.119,25 nel 2024 e a € 58.957.865,08 nel 2025, conferma condizioni di liquidità adeguate e una

gestione finanziaria improntata al mantenimento degli equilibri di cassa e a un progressivo consolidamento patrimoniale.

La Sezione prende pertanto atto del significativo miglioramento conseguito e dell'efficacia delle misure adottate dall'Amministrazione, che hanno consentito di ridurre progressivamente il disavanzo residuo attraverso risultati superiori a quelli programmati, fino al suo integrale riassorbimento nell'esercizio 2025. Permane, tuttavia, l'esigenza di assicurare il costante presidio degli equilibri di bilancio, proseguendo nelle attività di monitoraggio della gestione corrente, della gestione dei residui e delle misure di razionalizzazione della spesa e di rafforzamento delle entrate già intraprese dall'Ente, tenuto altresì conto del permanere, tra i parametri obiettivo di deficitarietà strutturale relativi al rendiconto 2024, dello scostamento registrato in relazione all'indicatore 12.4, quale ulteriore profilo meritevole di specifica attenzione nel prosieguo della gestione.

Alla luce degli elementi emersi, il Collegio ritiene che il percorso di recupero del disavanzo, pur costituendo ancora elemento di attenzione a rendiconto 2024, evidenzia allo stato profili di sostenibilità, in considerazione dei risultati effettivamente conseguiti, dell'assenza di tensioni di liquidità, del mantenimento degli equilibri di competenza e della costante riduzione della quota negativa della parte disponibile del risultato di amministrazione.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2024 e al bilancio di previsione 2025-27 del Comune di Portomaggiore (FE):

- accerta la permanenza di una quota negativa della parte disponibile del risultato di amministrazione pari ad € 537.410,31 a rendiconto 2024, rilevando tuttavia il positivo andamento del percorso di recupero del disavanzo, caratterizzato dal conseguimento di risultati superiori alle quote annuali previste e dalla progressiva riduzione della componente negativa del risultato di amministrazione con il completo recupero del disavanzo di amministrazione nel corso dell'esercizio 2025;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Portomaggiore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2026.

Il Relatore
Tiziano Tessaro
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 15 settembre 2026

Il Funzionario preposto
Anna Maria Frate
(firmato digitalmente)